

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Kastamonu Italia S.r.l., di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Frossasco, ad uso industriale di processo ed igienico-sanitario. (Pratica n. 025309 - Cod. Utenza TO14264) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'Art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 722-12659 del 19.11.2019; Pozzi Codici Univoci TO-P-05993 e TO-P-05994.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo alla Società Kastamonu Italia S.r.l., con sede legale in Ravenna (RA) – Viale Sergio Cavina n. 19 – C.F e P. Iva 02573820392, nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale rilasciata con la D.D. n. 653-34068 del 3.9.2012 al Gruppo Trombini S.p.A. (*mutata in Trombini Holding S.r.l. in Concordato Preventivo*), per uso industriale di processo ed igienico-sanitario (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 11,0 e medi 0,92, derivati da n. 2 pozzi in Comune di Frossasco – Via Piscina n. 13, già descritti in premessa (nr. pr. **025309** - codice utenza **TO14264**);
 - 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 - 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
 - 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 - 5) di comunicare alla subentrata società che, resta a suo carico l'onere della corresponsione alla Regione Piemonte dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua, rimasti eventualmente insoluti;
 - 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.
- (...omissis)